

## SEZIONE SECONDA

### I SOGGETTI

#### **CAPITOLO VI: LA PERSONA FISICA**

##### LA CAPACITA' GIURIDICA

La capacità giuridica è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi (si distingue dalla capacità di agire che è la capacità di disporre dei propri diritti).

L'incapacità giuridica si verifica qualora un diritto non possa essere esercitato né dall'incapace direttamente, né da altri per suo conto.

Nel diritto moderno la capacità giuridica generale spetta a ogni uomo. Può invece essere esclusa, in casi limitati, la capacità di essere soggetto di particolari rapporti giuridici. Questo fenomeno della limitazione della capacità giuridica è meno raro nel diritto pubblico che nel diritto privato: es. lo straniero che non ha diritti elettorali in Italia, tuttavia lo straniero può, di regola, essere soggetto di diritti civili come il cittadino italiano, a condizione di reciprocità ovvero alla condizione che lo stato al quale appartiene ammetta i cittadini italiani ai diritti corrispondenti; e in ogni caso allo straniero è assicurata la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

##### LA NASCITA E L'ACQUISTO DELLA CAPACITA' GIURIDICA

La capacità giuridica si acquista, di regola, al momento della nascita (art.1 cod. civ.).

Tuttavia la legge prende in considerazione anche il concepito, e ammette che possa ricevere per donazione o per successione a causa di morte, alla condizione che successivamente egli nasca e nasca vivo. Durante la gestazione il nascituro ha solo un'aspettativa, tutelata mediante un'amministrazione dei beni nel suo interesse e l'eventuale prestazione di garanzie. Al momento della nascita l'aspettativa diventa diritto perfetto.

La legge ammette anche il caso in cui per testamento si possano lasciare beni anche al figlio non ancora concepito di una data persona già vivente; il figlio acquisterà l'eredità se e quando nascerà, se non nascerà i beni a questo destinati si devolgeranno secondo le disposizioni sussidiarie dettate dallo stesso testatore o dalla legge.

##### DIRITTI DELLA PERSONALITA' E LIBERTA' CIVILI

A tutela della personalità umana il diritto riconosce a ciascun uomo dei diritti e libertà fondamentali. È garantita l'invulnerabilità fisica della persona; ledere l'integrità fisica altrui costituisce un atto illecito (es. operazione chirurgica che richiede il consenso del paziente, in casi di emergenza la decisione è presa dal chirurgo in base ai principi sullo stato di necessità art. 2045 cod. civ.). Alcune eccezioni sono ammesse nell'interesse pubblico (es. vaccinazione obbligatoria; occorre però che l'obbligo di sottoporsi a un determinato trattamento sanitario sia previsto da una disposizione di legge, la quale non può comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana art. 32 comma 2 Cost.). anche la convenzione con la quale una persona disponga del proprio corpo vivente è illecita e priva di effetto, quando l'atto così consentito cagioni una diminuzione permanente dell'integrità fisica o sia contrario alla legge, all'ordine

pubblico o al buon costume (art. 5 cod. civ.). il trapianto di organi fra persone viventi è consentito e ammesso nei limiti fissati da leggi speciali.

Il diritto garantisce poi la libertà fisica di movimento e la libertà di fare o non fare, nell'ambito determinato dal rispetto dei diritti altrui. La tutela di questa libertà pone problemi di diritto pubblico. Quanto agli spetti di diritto privato, va rilevato che ciascuno può impegnarsi contrattualmente a svolgere un'attività personale, ma a tutela della personalità umana la legge ammette solo vincoli precari o di breve durata.

Rilievo particolare spetta alla tutela della dignità e libertà umana nelle manifestazioni più immediate della personalità (libertà di parola e culto) e nelle scelte che attengono alla sfera etica, familiare e politica. La Costituzione menziona la libertà di religione, di parola, di opinioni politiche, che l'esperienza storica ha mostrato più esposte agli abusi dei pubblici poteri (art. 19, 21, 22 Cost.); attentati contro queste libertà individuali possono provenire anche dai singoli privati o da gruppi. Operano in questo caso varie sanzioni e rimedi di diritto privato. Il diritto considera non vincolante anche l'atto con il quale il singolo disponga di una di queste libertà (es. promessa di abbandonare una certa confessione religiosa), e considera illecito e privo di effetti il negozio che tenda ad influenzare l'esercizio di queste libertà con remunerazioni o altri incentivi impropri.

Per la tutela del diritto al nome la legge consente a ciascuno di agire in giudizio, sia contro chi gli contesti il diritto all'uso del proprio nome, sia contro chi ne usi indebitamente cagionandogli danno. Il danno può essere esclusivamente di natura non patrimoniale o può aversi anche un danno patrimoniale. L'uso del nome di una persona esistente è illecito solo se reca danno. Si pone allora un problema tutela dell'onore e del decoro, oppure di tutela dell'interesse alla riservatezza della vita privata. In giudizio si potrà chiedere che venga ordinata la cessazione del fatto lesivo, oltre all'eventuale risarcimento del danno. Per eliminare la confusione dannosa, l'autorità giudiziaria può ordinare inoltre che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Analoga tutela è concessa allo pseudonimo usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (art. 9 cod. civ.).

Il diritto all'onore è tutelato contro l'ingiuria e la diffamazione.

Ogni persona ha diritto alla riservatezza della vita privata, ad una sfera d'intimità sottratta alla curiosità degli estranei. A questo scopo la Costituzione garantisce a ciascuno l'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

Vi è infine il diritto alla verità personale che è leso quando si diffondono sul conto di una persona notizie non vere, anche se non diffamatorie, tali da alterarne dannosamente l'immagine agli occhi del pubblico.

## LA CAPACITA' DI AGIRE E LE INCAPACITA' DI PROTEZIONE

La capacità di agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà. La cause per cui la capacità di agire può essere esclusa o limitata attengono alla mancanza o a una riduzione della capacità di intendere e volere.

Il diritto intende proteggere l'incapace contro il pericolo che egli rechi danno a se stesso. A questo scopo consente l'annullamento dei negozi giuridici stipulati dall'incapace. Inoltre, affida a determinate persone (genitore, tutore, curatore) il compito di provvedere agli interessi dell'incapace, avendo cura della sua persona, rappresentandolo negli atti civili, amministrandone i beni, o assistendolo nel compimento certi atti. Questi compiti vengono svolti sotto la sorveglianza del giudice tutelare o del Tribunale. La possibilità che il tutore o il genitore si sostituisca all'incapace è esclusa quando si tratta di atti che implicano scelte di carattere strettamente personale, in tal caso l'atto non può in alcun modo essere compiuto validamente. Le cause che possono limitare o escludere la capacità d'intendere e di volere sono:

- La minore età
- L'alterazione delle facoltà mentali
- Altre minorazioni

La maggiore età è fissata al compimento dei 18 anni e con essa si acquista la capacità generale di agire (art. 2 cod. civ.), nonostante la maturità mentale venga raggiunta in tempi diversi secondo le disposizioni naturali dei diversi individui.

L'abituale infermità di mente che rende incapace di provvedere ai propri interessi dà luogo a una sentenza di interdizione, quando sia necessaria per assicurare un'adeguata protezione dell'incapace. L'interdetto è privo della generale capacità di compiere atti giuridici, tranne solo qualche eventuale e limitata eccezione, ed è affidato a un tutore. Se l'infermità di mente non è così grave da giustificare l'interdizione, si può pronunciare una sentenza di inabilitazione, che limita solo la capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione e attribuisce all'inabilitato l'assistenza di un curatore (art. 414, 415 cod. civ.).

Possono essere inabilitati coloro che abusano abitualmente di bevande alcoliche o di stupefacenti, esponendo sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente, possono essere inabilitati se non sono in grado di provvedere adeguatamente ai propri interessi e, in casi più gravi, possono essere interdetti. La legge prende in considerazione anche la posizione delle persone che, per effetto d'infermità, ovvero di una menomazione psichica o fisica (anche per anzianità), hanno necessità di un'assistenza per l'attuazione dei propri interessi, anche solo temporanea o limitata a certe operazioni. Per questi casi è prevista la possibilità di disporre una amministrazione di sostegno (art. 404 ss. Cod. civ.); l'amministrazione di sostegno si distingue dall'interdizione e dall'inabilitazione per la sua portata limitata: solo per determinati atti, o categorie di atti, precisati nel provvedimento di nomina dell'amministratore, la capacità di agire del beneficiario è esclusa, nel senso che l'atto deve essere compiuto in sua rappresentanza dall'amministratore, o è limitata, nel senso che l'atto richiede l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Le necessità del beneficiario, il quale ha la capacità di esprimere bisogni e aspirazioni, vanno tenute conto dall'amministratore di sostegno.

Minori, interdetti, inabilitati e beneficiari dell'amministrazione di sostegno sono in stato di incapacità legale: assoluta quella dei minori e degli interdetti, che non possono stipulare validamente nessun negozio giuridico; relativa quella dei minori emancipati, degli inabilitati e dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno, i quali hanno una più o meno limitata capacità di agire.

L'espressione "incapacità legale" mette in rilievo che questa situazione si sovrappone alla realtà effettiva: il minore, per esempio, è legalmente incapace anche quando sia particolarmente intelligente e maturo; e viceversa, una persona legalmente capace può essere di fatto incapace di intendere e di volere a causa, ad esempio, di ubriachezza. L'incapacità legale va dunque distinta dalla effettiva incapacità di intendere e di volere, che si designa come incapacità naturale.

Può accadere che l'incapacità di intendere e di volere derivi da una causa transitoria: per queste ipotesi non vi può essere né inabilitazione né interdizione.

Quando vi è incapacità legale, le norme protettive dell'incapace trovano applicazione anche se questi abbia la capacità naturale di intendere e di volere. In particolare, il contratto, o altro negozio giuridico, stipulato dal minore o dall'interdetto è annullabile sempre, senza indagare se il minore sia particolarmente dotato, o se l'interdetto abbia agito durante un lucido intervallo.

Più delicato è il caso opposto: l'incapacità naturale di intendere e di volere, non accompagnata dall'incapacità legale. Qui vi è da un lato l'esigenza di tutelare l'incapace, consentendogli l'annullamento dell'atto. Ma questo interesse viene in conflitto con quello della controparte, che può aver fatto affidamento sulla validità dell'atto, non essendosi resa conto di avere a che fare con una persona in stato di alterazione mentale.

Quando vi è incapacità legale, questo conflitto viene risolto in favore dell'incapace, perché l'altra parte può sempre accertare con sicurezza l'esistenza dello stato di incapacità (es. chiedere il documento di identità); lo stato di interdizione o inabilitazione può venire accertato presso l'ufficio dello stato civile o negli appositi registri tenuti presso il tribunale (art. 423 cod. civ.).

Quando invece vi è solo incapacità naturale di intendere e di volere, la buona fede dell'altra parte può essere giustificata; la seguente disciplina di legge è rivolta a conciliare razionalmente i contrapposti interessi:

- a) I negozi del diritto di famiglia compiuti da chi si trovi in stato di incapacità naturale d'intendere e di volere possono essere annullati (art. 120 cod. civ.): qui è prevalente l'esigenza che il negozio sia voluto con piena consapevolezza;
- b) L'incapacità naturale rende annullabile il testamento (art. 591 n. 3 cod. civ.), la donazione (art. 775 cod. civ.) e, per analogia, qualsiasi atto di liberalità: l'affidamento del destinatario dell'attribuzione gratuita non è tutelato;
- c) L'esigenza di tutelare l'affidamento è debole anche per gli atti unilaterali, in cui non vi è una controparte in senso proprio: essi sono annullabili se gravemente dannosi per l'incapace (art. 428, comma 1 cod. civ.);
- d) L'affidamento si tutela nel campo degli affari, dunque nella materia dei contratti: qui occorre non solo provare che l'atto reca un grave pregiudizio all'incapace, ma anche che, per questo stesso pregiudizio, o per la qualità del contratto o altrimenti, risulti la malafede dell'altro contraente (art. 428, comma 2 cod. civ.).

Da ricordare: l'incapace di intendere e di volere non risponde civilmente dei propri atti illeciti.

## INTERDIZIONE LEGALE DEL CONDANNATO

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale, la quale, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, implica gli stessi effetti dell'interdizione giudiziale. Anche questa è una incapacità di agire, ma con diverso scopo: non quello di proteggere il condannato, bensì quello di punirlo. L'annullamento dell'atto compiuto dal condannato può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse, dunque anche contro il condannato (diversamente dall'incapacità di protezione in cui l'annullamento può essere richiesto solo dalla persona protetta o, in caso sia presente, dal suo rappresentante).

## LA MINORE ETÀ. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Capacità d'agire a 18 anni.

Il negozio giuridico concluso dal minore di età è annullabile (art. 1425 cod. civ.): significa che la sua efficacia può venire eliminata in base ad una tempestiva domanda giudiziale proposta nell'interesse del minore (art. 1441, 1442 cod. civ.). Questa disposizione di legge presuppone l'esistenza di una dichiarazione di volontà che possa essere presa sul serio nel traffico giuridico. Quando si tratta invece di parole dette da un bambino in tenera età, il negozio giuridico è inesistente, dunque radicalmente privo di effetti fin dall'inizio e senza necessità che venga esercitata un'azione giudiziale di annullamento.

Il minore di età che abbia ricevuto una prestazione che non possa restituire, perché si tratti di un servizio o perché si tratti della prestazione di cose consumabili ed effettivamente consumate, egli sarà comunque obbligato a pagare l'equivalente nei limiti del vantaggio ricevuto (art. 1443, 2037, 2039, 2041 cod. civ.); ciò significa che, se si è trattato di una prestazione necessaria o utile, egli dovrà pagarne il giusto prezzo.

La responsabilità genitoriale, il cui oggetto centrale è la cura della persona del minore e dall'amministrazione dei suoi beni, è attribuita ad entrambi i genitori, insieme con i poteri strumentali allo scopo.

Codice civile del 1942: attribuiva al padre l'esercizio della patria potestà

Riforma del 1975: pone entrambi i genitori su un piano di assoluta uguaglianza. Le decisioni sono prese di comune accordo da entrambi, salvi i casi di impedimento dell'uno o dell'altro. In caso di contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza, è previsto l'intervento del giudice; per rispetto dell'autonomia della famiglia è escluso tuttavia che il giudice possa imporre una decisione propria: egli deve cercare di favorire un accordo e, in caso di insuccesso, deve attribuire il potere di decisione a quello dei genitori che ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio (art. 316, 320 comma 1 e 2 cod. civ.).

I poteri di decisione vanno esercitati nell'interesse del minore. Il loro esercizio costituisce un dovere (potere-dovere) senza dimenticare il naturale diritto dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli: art. 30 comma 1 della Costituzione.

I genitori hanno il dovere del mantenimento e il potere-dovere di sorveglianza ed educazione. Il potere di sorveglianza implica il potere di tenere il figlio minore presso di sé, o di destinarlo a una certa abitazione. Qualora il figlio se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo, rincorrendo, se necessario, al giudice tutelare (art. 318 cod. civ.). sottrarre un minore, pur con il suo consenso, al genitore cui è attribuita

la responsabilità genitoriale, è reato (art. 573,574 cod. pen.). il potere di sorveglianza implica anche quello di regolare le frequentazioni del figlio o di intercettarne la corrispondenza, quando ne sia il caso: poteri intesi diversamente nel caso che si tratti di un bambino o di un giovane prossimo alla maggiore età, comunque secondo un criterio di ragionevolezza.

Dal dovere di sorveglianza dipende la responsabilità dei genitori verso i terzi danneggiati dal fatto illecito del figlio minore, se questi abita con i genitori stessi (art. 2048 comma 1 cod. civ.).

Il potere-dovere di educazione comprende le facoltà di compiere scelte quali il corso di studi e l'educazione religiosa: questo potere va esercitato diversamente secondo l'età e la maturità del figlio e comunque nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Vi è poi il potere di usare mezzi di correzione e disciplina nei limiti approvati dal costume (art. 571 cod. pen.).

La responsabilità genitoriale implica anche il potere-dovere di amministrazione del patrimonio e di rappresentanza legale dei figli minori negli atti che non presuppongono scelte strettamente personali: sono esercitate congiuntamente da entrambi i genitori, o da colui al quale è attribuita la responsabilità genitoriale in via esclusiva. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dal singolo genitore. Gli atti che eccedono i limiti dell'ordinaria amministrazione non possono essere compiuti se non per necessità o utilità evidente del figlio e dopo autorizzazione del giudice tutelare. Gli atti compiuti senza l'osservanza di queste disposizioni sono annullabili su istanza dei genitori cui è attribuita la responsabilità genitoriale, o del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa (art. 322 cod. civ.).

I limiti del potere di autonoma decisione dei genitori circa gli interessi patrimoniali del figlio sono segnati dal concetto di ordinaria amministrazione, del quale non vi è una precisa definizione. Tuttavia si ritiene che siano di ordinaria amministrazione gli atti di disposizione del reddito e gli atti, di valore e rischio non eccessivo, che riguardano il miglioramento e la conservazione de beni compresi nel patrimonio; mentre sono di straordinaria amministrazione gli altri atti, e in particolare gli atti di disposizione del capitale.

I genitori cui è attribuita la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto legale sui beni del figlio minore, tranne quelli che il figlio abbia acquistato col proprio lavoro e gli altri indicati nell'art. 324 cod. civ. Questo diritto comprende il potere di godere dei beni e percepirne il reddito. L'usufrutto legale ha la funzione di evitare un'odiosa disparità di tenore di vita nella convivenza familiare. Esso è inalienabile (art. 326 cod. civ.).

La sanzione per la violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale consiste nella decadenza della responsabilità stessa, nella rimozione dell'amministrazione, nella privazione o limitazione dell'usufrutto legale o in altri provvedimenti presi dal tribunale allo scopo di tutela del figlio (art. 330, 333, 334 cod. civ.).

## LA TUTELA DEI MINORI

Entrambi genitori morti o per altre cause non possono adempiere ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, si apre la tutela (art. 343 cod. civ.). Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha avuto per ultimo la responsabilità genitoriale. Se questa designazione manca o se si oppongono gravi motivi, sarà scelta un'altra persona, preferibilmente fra i parenti affini o prossimi del

minore (art. 348 cod. civ.). Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 cod. civ.). Il tutore ha quindi analoghi poteri a quelli della responsabilità genitoriale, ma con alcune restrizioni: il controllo e l'intervento del giudice tutelare sono più frequenti (art. 371, 380 cod. civ.).

Il tutore deve:

- Procedere all'inventario dei beni del minore
- Proporre provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei suoi beni
- Provvedere a investire i capitali con l'autorizzazione del giudice tutelare
- Tenere una regolare contabilità della amministrazione dei beni del minore e renderne conto ogni anno al giudice tutelare
- Al termine della tutela deve rendere un conto finale

Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, tuttavia gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale. Gli atti compiuti senza osservare queste disposizioni sono annullabili (art. 377 cod. civ.).

Per abuso, negligenza, inettitudine, insolvenza, il tutore può venire rimosso dall'ufficio (art. 384 cod. civ.); inoltre egli dovrà risarcire il minore i danni derivanti dalla cattiva amministrazione del patrimonio o da altre violazioni dei propri doveri.

## EMANCIPAZIONE

Il minore che abbia compiuto i 16 anni di età può essere autorizzato, per gravi motivi, a contrarre matrimonio (art. 84 comma 2 cod. civ.), da ciò vi è l'esigenza di attribuirgli una certa libertà di azione: il minore sposandosi acquista l'emancipazione. Questa gli attribuisce la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione. Per tutti gli altri atti occorre l'assistenza del curatore ed eventualmente l'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale. Il curatore non si sostituisce al minore emancipato, ma lo assiste, aggiungendo il proprio assenso alla dichiarazione di volontà del minore stesso. Gli atti compiuti senza osservare le prescritte autorizzazioni sono annullabili (art. 396 cod. civ.). Con l'emancipazione cessa l'usufrutto legale dei genitori.

## TUTELA DEGLI INTERDETTI E CURATELA DEGLI INABILITATI

I provvedimenti di interdizione e inabilitazione possono essere presi solo nei confronti del maggiore di età o del minore emancipato, perché non avrebbe senso interdire o inabilitare chi è già attualmente privo della capacità di agire.

**Interdetto** → si trova in uno stato di incapacità assoluta; egli è assoggettato ad una tutela, alla quale si applicano le disposizioni sulla tutela dei minori (art. 424 cod. civ.)

**Inabilitato** → può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione; per gli altri gli occorre l'assistenza del curatore ed eventualmente l'autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale.

Vi è una certa somiglianza di disciplina giuridica fra l'incapacità assoluta dei minori e quella degli interdetti, e fra l'incapacità parziale dei minori emancipati e quella degli inabilitati.

L'interdizione o l'inabilitazione può essere revocata con sentenza quando ne venga meno la causa (art. 429 cod. civ.).

Sia la sentenza di interdizione o di inabilitazione, sia la sentenza di revoca, sono assoggettate a pubblicità nei registri dello stato civile e negli appositi registri tenuti presso la cancelleria del Tribunale (art. 423, 430 cod. civ.), in modo tale che tutti siano in grado di venirne a conoscenza.

#### AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'amministrazione di sostegno è disposta dal giudice tutelare su ricorso dello stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, del coniuge, della persona stabilmente convivente, o di altri soggetti indicati dalla legge (artt. 404, 406, 417 cod. civ.). Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere: l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, degli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e di quelli che il beneficiario può compiere solo con la sua assistenza (art. 405 cod. civ.). Tuttavia il beneficiario può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 cod. civ.). L'amministratore di sostegno deve tenere conto, nello svolgimento dei suoi compiti, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Nel caso di dissenso con il beneficiario deve informare il giudice tutelare, il quale adotta con decreto gli opportuni provvedimenti (art. 410 cod. civ.).

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, o in eccesso rispetto ai suoi poteri, sono annullabili.

Sono annullabili anche gli atti compiuti dal beneficiario, se per essi era prevista la rappresentanza necessaria dell'amministratore, o se è mancata la prescritta assistenza (art. 412 cod. civ.).

Quando vengono meno i presupposti dell'amministrazione di sostegno, questa è revocata dal giudice tutelare su istanza dello stesso beneficiario, amministratore di sostegno o degli altri soggetti previsti dalla legge (art. 413 cod. civ.).

#### SEDE DELLA PERSONA: DIMORA, RESIDENZA E DOMICILIO

Dimora → luogo in cui la persona si trova attualmente, anche per breve tempo;

Residenza → luogo in cui la persona ha dimora abituale;

Domicilio → luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e affari.

#### SCOPARSA, ASSENZA E MORTE PRESUNTA

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio, o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore e dare gli altri provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48 cod. civ.).

Trascorsi due anni dal giorno cui risale l'ultima notizia, il Tribunale può dichiarare l'assenza e immettere nel possesso temporaneo dei beni dell'assente coloro che ne sarebbero eredi se egli fosse morto (art. 49, 50 cod. civ.); questi dovranno conservare il patrimonio per restituirlo all'assente nel caso che ritorni, ma potranno godere delle rendite in misura più o meno ampia seconda la prossimità del vincolo familiare con l'assente (art. 53 e 54 cod. civ.).

Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale può dichiarare la morte presunta, fissandone la data nel giorno a cui risale l'ultima notizia (art. 58 cod. civ.).

I presunti eredi e legatari acquistano allora la libera disponibilità dei beni (art. 63 e 64 cod. civ.) e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (art. 65 cod. civ.). Se il presunto morto ritorna, o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano (art. 66). Il nuovo matrimonio del coniuge è nullo, ma i suoi effetti civili si producono fino al momento della dichiarazione giudiziale di nullità (art. 68).

## CAPITOLO VII: LE PERSONE GIURIDICHE

### CENNI INTRODUTTIVI

Nel linguaggio giuridico diritti, doveri e comportamenti non vengono riferiti solo a uomini, ma spesso anche ad enti. Questi enti possono essere considerati come soggetti della vita giuridica in modo analogo agli uomini, ed è per questo che vengono designati come persone giuridiche.

Diversi sono gli scopi pratici che possono richiedere la costituzione di una persona giuridica. Talvolta si tratta di realizzare interessi di carattere generale: in questi casi è opportuno costituire un ente che si faccia portatore di tali interessi. Altre volte, invece, una persona che vuole intraprendere un'attività economica, e non vuole assumersi il rischio di dover compromettere il suo intero patrimonio, può conferire determinati beni o determinate somme a una persona giuridica che svolgerà l'attività come un soggetto separato, senza però implicare la personale e illimitata responsabilità di chi opera per mezzo di essa.

### AUTONOMIA PATRIMONIALE

Perché si possa parlare di persona giuridica occorre essere in presenza di un patrimonio (insieme di rapporti giuridici attivi e passivi) che sia staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sia sottoposto a vicende autonome, dirette a realizzare un determinato scopo.

La "autonomia" del patrimonio della persona giuridica significa che esso è stabilmente destinato allo scopo dell'ente, subisce le conseguenze delle operazioni deliberate e attuate dagli organi di questo, mentre è insensibile alle vicende che riguardano i soggetti in qualche modo interessati all'esistenza e all'attività dell'ente stesso (fondatori, soci, associati, amministratori e beneficiari).

Ricorda: la comunione, invece, non ha alcuna autonomia patrimoniale. Invece, all'esatto opposto, una autonomia patrimoniale perfetta la troviamo nella società per azioni. In posizione intermedia fra questi due estremi si collocano vari tipi di organizzazioni giuridiche collettive che appaiono dotate di un'autonomia patrimoniale imperfetta, perché il loro patrimonio non è del tutto insensibile alle vicende patrimoniali dei partecipanti.

Vedi esempio pag. 71 SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

AUTONOMIA PATRIMONIALE → significa insensibilità del patrimonio dell'ente ai debiti personali del singolo partecipante o, quanto meno, esistenza di qualche schermo giuridico che difenda il patrimonio dell'organizzazione dai contraccolpi dei debiti dei singoli partecipanti, assicurando in ogni caso la destinazione preferenziale dell'attivo dell'ente alla soddisfazione dei creditori dell'ente stesso. La separazione del patrimonio dell'ente da quelli dei partecipanti implica che esso operi nel mondo del diritto come un soggetto giuridico distinto: esso ha una denominazione o ragione sociale e una sede, può stipulare contratti, acquistare diritti e assumere obblighi e stare in giudizio nella persona dei propri rappresentanti.

La soggettività giuridica di queste organizzazioni è poi il presupposto necessario perché delle loro obbligazioni possano non rispondere i singoli partecipanti o gli amministratori.

Tuttavia vi sono società, associazioni e altre organizzazioni collettive nelle quali tutti o parte di soci, e almeno i soci amministratori, oppure coloro che abbiano comunque agito in nome dell'ente, rispondono anche personalmente dei debiti di questo (art. 2267, 2291, 2313, 2462 cod. civ.): significa che queste persone offrono ai creditori dell'ente la propria garanzia personale, accanto a quella offerta del patrimonio dell'ente stesso; ciò non contraddice alla distinta soggettività giuridica di questo, la quale si manifesta nelle regole che tendono ad assicurare, per la durata dell'ente, l'unificazione del patrimonio e la stabilità della sua destinazione allo scopo, escludendo o limitando in vario modo la possibilità che esso sia disgregato anzitempo a causa delle pretese dei creditori dei singoli partecipanti e destinandolo alla soddisfazione preferenziale dei creditori dell'ente.

L'autonomia dell'ente può essere perfetta o, invece, in qualche modo attenuata come anche il distacco dell'ente dalle persone dei partecipati e dei gestori può essere più o meno netto.

Quanto più netta è la separazione, tanto più rigorosa diventa la disciplina di legge intesa ad assicurare la tutela dei creditori sociali, degli interessati e del pubblico in generale, accentuando obblighi di pubblicità delle vicende più importanti dell'ente, disponendo controlli pubblici, particolari formalità e cautele per lo scioglimento e per le altre operazioni che possano pregiudicare i creditori sociali, tipicità delle strutture organizzative.

Il termine "personalità giuridica" è riferito, nel settore degli enti privati, solo a quelli appartenenti ai tipi nei quali è più netta la separazione dell'ente dalle persone dei partecipanti: le associazioni riconosciute, le fondazioni, le società per azioni e le altre società di capitali. Inoltre, a questi organismi la personalità giuridica è riconosciuta solo dal momento in cui sia completata la loro organizzazione e il loro assoggettamento alla più rigorosa disciplina prevista a tutela dei creditori, degli interessati e del pubblico: il che avviene per le associazioni e le fondazioni dal momento in cui siano riconosciute e per le società di capitali dal momento in cui si iscrivano nel Registro delle Imprese; per le operazioni compiute anteriormente in nome dell'associazione o della società sono illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

GLI ORGANI

Elemento essenziale di tutte le organizzazioni è la presenza di una o più persone, alla cui amministrazione il patrimonio è affidato. Queste costituiscono l'organo amministrativo dell'ente (organo individuale se si tratta di amministratore unico e collegiale se si tratta di più persone riunite a costituire il consiglio di amministrazione).

È possibile anche la presenza di altri organi: vi sono organizzazioni, le quali hanno lo scopo di realizzare interessi generali o interessi di persone esterne alla loro struttura organizzativa (istituzioni); in esse la direttiva di massima per l'operare degli amministratori è costituita dallo scopo dell'ente, qual è definito nell'atto costitutivo.

Invece, le organizzazioni a carattere associativo (corporazioni) si propongono di realizzare interessi di cui sono portatrici persone operanti all'interno della loro struttura organizzativa. In esse i partecipanti, soci o associati, deliberano riuniti in assemblea generale, questa costituisce l'organo sovrano, che determina ed eventualmente modifica lo scopo dell'ente e le sue regole di organizzazione, può deliberare lo scioglimento, nomina e revoca gli amministratori e stabilisce i limiti dei loro poteri.

In alcune persone giuridiche sono presenti anche organi di controllo, quale, nelle società per azioni, il collegio sindacale (art. 2403 cod. civ.).

È possibile, infine, la presenza di organi ulteriori, con il compito di rappresentare e difendere particolari interessi.

## CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Le persone giuridiche possono presentare la struttura di istituzioni, oppure di corporazioni.

Istituzioni → sono vincolate a uno scopo che è prestabilito nell'atto costitutivo ed è relativamente immutabile. Esse possono proporsi di realizzare un fine di carattere generale oppure interessi di una particolare categoria di persone, tuttavia ai beneficiari, in ogni caso, non spetta di dominare l'ente.

- Fra le istituzioni del diritto privato abbiamo le fondazioni: queste vengono costituite da uno o più fondatori, i quali conferiscono il patrimonio iniziale e fissano nell'atto costitutivo lo scopo dell'ente e le norme sull'amministrazione. Le fondazioni possono anche venire costituite ad opera di un comitato promotore, il quale raccolga presso terzi i fondi necessari.

Corporazioni → sono gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria organizzazione e dispongono liberamente del patrimonio comune. I partecipanti possono proporsi interessi personali o anche interessi di carattere generale: in ogni caso l'interesse è liberamente e sovranamente interpretato dai membri del gruppo, i quali potrebbero anche sciogliere l'ente o modificarne lo scopo.

- Gli enti a struttura corporativa prendono il nome di associazioni: il loro scopo non è diretto all'esercizio di un'attività produttiva, ma possono avere ad esempio una finalità culturale, sportiva, religiosa, sindacale, politica assistenziale.
  - Se lo scopo è lucrativo o mutualistico, prendono il nome di *società*.
  - Se lo scopo è il soddisfacimento in comune di un bisogno economico dei partecipanti, attraverso il compimento di un'opera, la prestazione di un servizio, oppure il

coordinamento e la disciplina delle attività economiche dei partecipanti, prendono il nome di *consorzi*.

## CAPITOLO VIII: LE ASSOCIAZIONI

### LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E LA TUTELA DELL'INDIVIDUO NELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è un'organizzazione collettiva privata, formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale o, comunque, diverso dall'esercizio di un'attività economica. Essa nasce per effetto di un accordo fra le persone che decidono di associarsi (atto costitutivo) e stabiliscono le regole di funzionamento dell'associazione (statuto).

Nell'associazione rientrano organizzazioni dagli scopi più vari; sono tutte formazioni sociali dove si svolge la personalità dell'uomo. In Italia la libertà di associazione è garantita dalla Costituzione (art. 18 Cost.).

### IL RICONOSCIMENTO E L'AUTONOMIA PATRIMONIALE. DIFFERENZE DI TRATTAMENTO FRA ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Le associazioni possono venire riconosciute con provvedimento dell'autorità amministrativa; ciò non significa che per associarsi sia necessaria un'autorizzazione: questo sarebbe contrario al precetto costituzionale. Le associazioni che si propongono fini illeciti sono vietate, ma il controllo sulla liceità può venire esercitato solo dall'autorità giudiziaria.

Il riconoscimento non è un presupposto per l'efficacia giuridica dei patti associativi, esso si limita a conferire la "personalità giuridica": questo significa la più netta separazione dell'ente delle persone degli associati e dei gestori ed implica qui, inoltre, che dei debiti dell'associazione risponde solo questa con il suo patrimonio. In mancaza del riconoscimento alla responsabilità dell'associazione si accompagna la *responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa*.

Il riconoscimento ha, dunque, efficacia costitutiva della personalità giuridica.

La funzione del riconoscimento segna i limiti della discrezionalità amministrativa nel concederlo o negarlo: esso potrà venire negato principalmente quando, tenuto conto dell'ampiezza dell'attività che l'associazione intende svolgere, il suo patrimonio appaia insufficiente a garantire le ragioni dei futuri creditori. Un certo controllo dell'autorità amministrativa si esercita anche successivamente al riconoscimento: essa deve esaminare e approvare le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto. Gli atti più importanti della vita delle associazioni riconosciute sono costituzione, modificazioni statuarie, trasferimento della sede e istituzione di sedi secondarie, nomina e revoca degli amministratori e determinazione dei loro poteri, scioglimento: tutti questi atti sono soggetti a pubblicità nel registro delle persone giuridiche, che può essere consultato da qualsiasi interessato.

Le differenze di regime giuridico tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute si manifestano nelle regole relative alla responsabilità per i debiti e alla pubblicità, ed inoltre in qualche controllo dell'autorità amministrativa sulle associazioni riconosciute. Tutte le altre regole sulla struttura e sul

funzionamento, e sui diritti e doveri degli associati, sono comuni alle associazioni riconosciute e a quelle non riconosciute.

## LA SOGGETTIVITA' GIURIDICA E IL PATRIMONIO DELLE ASSOCIAZIONI

I contributi degli associati e i beni altrimenti acquistati costituiscono il fondo dell'associazione: questo fondo è di proprietà dell'associazione e non proprietà comune degli associati, i quali non hanno alcun diritto su di esso e, quando recedono dall'associazione, o ne sono esclusi, non hanno diritto alla liquidazione di una quota. Tanto meno potranno i creditori degli associati pretendere di soddisfarsi sui beni dell'associazione. Il patrimonio sociale è dunque ben distinto rispetto a quello dei singoli associati, tanto nell'associazione riconosciuta, quanto in quella non riconosciuta.

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Le associazioni si costituiscono con un accordo tra un gruppo di persone, che saranno i primi associati. Per costituire un'associazione non riconosciuta non sono necessarie formalità particolari, è sufficiente l'accordo manifestato sugli essenziali per l'esistenza dell'associazione: lo scopo, i diritti e obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, le regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione.

Se l'associazione, invece, mira ad ottenere il riconoscimento, l'atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica e dovrà indicare anche la denominazione, il patrimonio e la sede: elementi che devono essere controllati dall'autorità governativa, e che sono indispensabili per attuare la pubblicità nel registro delle persone giuridiche.

## GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario. La legge detta alcune disposizioni circa la convocazione, le presenze necessarie per la valida costituzione dell'assemblea (numero legale o quorum), e le maggioranze necessarie per approvare le deliberazioni. Le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate dinnanzi all'autorità giudiziaria. Il controllo giudiziario è necessario a tutela dei singoli associati, dell'ente stesso e di interessi generali. Esso però non deve ledere l'autonomia dell'associazione, e perciò non può portarsi sull'opportunità delle scelte operate dall'assemblea, ma solo sulla loro conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto (si dice che il controllo è di legalità e non di merito). L'assemblea degli associati nomina gli amministratori.

## FEDERAZIONI DI ASSOCIAZIONI E ASSOCIAZIONI PARALLELE

Federazione → è un'associazione i cui membri sono altre associazioni, anziché persone fisiche. Questo tipo di struttura piramidale può svolgersi anche su più di due piani. In tal modo si ottengono due vantaggi: in primo luogo, al decentramento delle decisioni locali o settoriali presso le associazioni minori corrisponde una loro autonoma responsabilità nei confronti dei terzi quindi, ad esempio, i creditori di un'associazione minore

non potranno pretendere nulla dalle altre, né dalla federazione; in secondo luogo alle assemblee delle federazioni parteciperanno solo i rappresentanti delle associazioni federate, in numero relativamente ristretto. Associazione parallela → gli iscritti partecipano tanto alle sezioni locali o settoriali, quanto all'associazione di vertice, con due rapporti paralleli e inscindibili. Anche qui le sezioni locali affrontano una responsabilità autonoma nei confronti dei terzi. Alle assemblee dell'associazione di vertice partecipano solo i delegati eletti dagli iscritti in assemblea separata.

### AMMINISTRAZIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Le associazioni sono aperte all'adesione di nuovi membri.

Spesso gli statuti determinano i requisiti necessari per l'ammissione. Tuttavia, anche il terzo che abbia i requisiti prescritti non ha un diritto ad essere accolto: il rifiuto dell'ammissione non può venire sindacato dall'autorità giudiziaria, perché ciò contraddirebbe la libertà delle associazioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. L'impegno di partecipare all'associazione per tutta la vita è nullo, per la tutela della libertà del singolo.

È ugualmente nullo l'impegno di parteciparvi per una durata manifestamente eccessiva. Se si tratta poi di un'associazione di carattere religioso o politico, l'impegno di farne parte per un tempo determinato sarà sempre nullo, perché in contrasto con principi fondamentali di libertà: da questo tipo di associazioni si deve sempre poter recedere con effetto immediato.

Anche quando l'impegno di restare nell'associazione sia valido, sarà sempre possibile recedere anticipatamente e con effetto immediato per giusta causa.

### ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Ne segue che la deliberazione di esclusione deve essere motivata. Essa potrà venire impugnata di fronte all'autorità giudiziaria non solo per violazione di regole legali o statuarie sul procedimento, ma anche per gravi motivi. Tuttavia l'autorità giudiziaria non può sostituire i propri criteri a quelli dell'associazione: questa è libera di adottare criteri più o meno rigorosi per le esclusioni e l'opportunità di tale politica non può essere sindacata dal giudice, che deve quindi rispettare l'autonomia dell'associazione. Ne segue che, se lo statuto dell'associazione contiene una descrizione specifica delle cause di esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è limitata all'accertamento della loro effettiva ricorrenza; altrimenti il giudice, tenendo conto della prassi dell'associazione, valuterà se l'esclusione abbia un carattere discriminatorio o costituisca una reazione sproporzionata.

L'associato receduto, o escluso, o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione, non può pretendere che gli venga liquidata una quota del patrimonio sociale; è notevole qui la differenza rispetto alla

società: la diversità si collega con la diversa natura dello scopo poiché alle società si partecipa per fini economici, e perciò il conferimento del socio ha la natura di un investimento di capitali, che dà diritto a una quota di liquidazione alla fine del rapporto. Alle associazioni, invece, si partecipa per scopi non patrimoniali, e perciò le prestazioni degli associati sono contributi a fondo perduto per realizzare gli scopi dell'ente.

## L'ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile, o quando siano venuti a mancare tutti gli associati (art. 27 cod. civ.).

Trattandosi di associazioni riconosciute, queste cause di estinzione devono essere chiarite dall'autorità amministrativa.

L'associazione si estingue inoltre per deliberazione dell'assemblea, approvata con il voto di almeno tre quarti degli associati. In seguito al verificarsi di queste situazioni, l'associazione non viene meno immediatamente, ma entra in liquidazione.

In questa fase non si possono compiere nuove operazioni: si devono solo definire i rapporti giuridici pendenti, pagando i creditori dell'associazione. I beni che restano sono *devoluti* secondo le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto o secondo le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento. In mancanza, provvede l'autorità governativa attribuendo i beni ad altri enti che abbiano fii analoghi. Esaurita la liquidazione, l'associazione si estingue.

## CAPITOLO IX: FONDAZIONI E COMITATI

### COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO

La fondazione è un'istituzione creata da un fondatore, o più fondatori, per attuare la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo. Lo scopo può essere di natura culturale, scientifica, assistenziale e così via.

La fondazione si distingue dall'associazione, perché persegue finalità esterne, che sono predeterminate dal fondatore con atto costitutivo, si impongono agli organi della fondazione e sono relativamente immutabili. *Si può dire che l'associazione ha anche un organo dominante, ovvero l'assemblea degli associati; la fondazione, invece, ha solo organi serventi.*

La fondazione è costituita con atto pubblico o con testamento (art. 14 cod. civ.). L'atto costitutivo deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede e le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Deve inoltre determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 16 cod. civ.).

Anche la fondazione acquista la personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo, il quale sarà concesso o negato in base agli stessi criteri posti alle associazioni.

Se l'attività è iniziata prima del riconoscimento e ne derivano delle obbligazioni, di queste risponderanno personalmente coloro che le hanno assunte.

La costituzione e gli altri fatti più importanti della vita delle fondazioni sono soggetti a pubblicità nel registro delle persone giuridiche.

### ORGANI E CONTROLLI PUBBLICI

Gli amministratori sono nominati con i criteri prescritti all'atto di fondazione. Se questo non provvede, o se le sue disposizioni non possono attuarsi, gli amministratori vengono scelti dall'autorità amministrativa (art. 25 comma 1 cod. civ.).

Nelle fondazioni il controllo è esercitato dall'autorità amministrativa, per assicurare che il patrimonio della fondazione sia effettivamente destinato allo scopo istituzionale. In particolare, l'autorità amministrativa annulla, sentiti gli amministratori, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di costituzione, all'ordine pubblico o al buon costume, e può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

### DIRITTI DEI BENEFICIARI

Spesso gli statuti delle fondazioni prevedono l'erogazione di somme o l'esecuzione di altre prestazioni a terzi. Ma i terzi hanno un corrispondente diritto soggettivo, ovvero, possono agire per ottenere la prestazione, nel caso in cui la fondazione non la esegua?

La risposta è affermativa, nel caso che il terzo sia determinato dall'applicazione meccanica di criteri previsti nell'atto costitutivo della fondazione, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali; a maggior ragione il terzo avrà un diritto nel caso in cui sia individuato fin dall'inizio nell'atto costitutivo. Più spesso il terzo va scelto con un giudizio discrezionale nell'ambito di una determinata categoria: in questo caso gli aspiranti che presentino i requisiti previsti dallo statuto non hanno un diritto alla prestazione; hanno però un interesse giuridicamente tutelato a che vengano eseguite le operazioni preliminari necessarie per la scelta tra cui il bando del concorso, ammissione di chi presenti i requisiti prescritti ecc...

### TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLE FONDAZIONI

La struttura e lo scopo della fondazione sono quelli determinati inizialmente nell'atto costitutivo.

La loro immutabilità non può però essere assoluta, se non si vuole condannare la fondazione all'inefficienza, nel caso che si modifichi sostanzialmente la situazione nella quale essa opera.

Trasformazione → l'autorità governativa può trasformare la fondazione se lo scopo si esaurisce, o diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diventa insufficiente, ovviamente allontanandosi il meno possibile dal suo scopo originario (art. 28 comma 1 cod. civ.), la trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni a terze persone (art. 28 comma 2 cod. civ.).

Fusione → avviene nel caso in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente e consiste nella fusione con altre fondazioni che abbiano uno scopo analogo.

Vi è una regola che consente all'autorità governativa di disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o di unificarne le amministrazioni, anche qui rispettando la volontà del fondatore (art. 26 cod. civ.). La fondazione si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto; si estingue inoltre quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile (art. 27 comma 1 cod. civ.), se l'autorità governativa non prevede alla trasformazione.

## I COMITATI

I comitati sono gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad uno scopo annunciato (es. comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche art. 39 cod. civ.). Lo scopo annunciato costituisce un *vincolo di destinazione* che grava sui fondi raccolti, e che i componenti del comitato non possono successivamente modificare. I comitati quindi appartengono al genere delle fondazioni; se il comitato ottiene la personalità giuridica (art. 41 cod. civ.) sorge una vera e propria fondazione. *In assenza del riconoscimento* manca il beneficio della limitazione di responsabilità: *delle obbligazioni assunte risponde non solo il fondo raccolto, ma rispondono anche, personalmente e solidalmente, i componenti del comitato*. I fondi raccolti hanno però una certa autonomia, perché non appartengono più a coloro che li hanno offerti (oblatori) e neppure appartengono ai componenti del comitato. Si presenta così l'opportunità di configurare una soggettività giuridica minore. La responsabilità personale per le obbligazioni assunte grava sui componenti del comitato, e non anche sui sottoscrittori, i quali sono tenuti soltanto ad effettuare le obbligazioni promesse (art. 41 comma 1 cod. civ.). Coloro che si assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato (art. 40 cod. civ.); si tratta di una responsabilità che opera nei confronti del comitato, il quale appare anche per quest'aspetto come soggetto di diritti.

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione (art. 42 cod. civ.).